

Orario di lavoro

L'accordo separato interviene sulle seguenti voci legate all'orario di lavoro:

- 1) Entrata e uscita in azienda (art. 1 Ccnl 2008);
- 2) Contrazione temporanea dell'orario di lavoro (art. 2 Ccnl 2008);
- 3) Recuperi (art. 4 Ccnl 2008);
- 4) Orario di lavoro (art. 5 Ccnl 2008);
- 5) Riposo settimanale (art. 8 Ccnl 2008).

1. Entrata e uscita in azienda

Viene aggiunto che in azienda potrà essere definita la flessibilità in entrata e uscita se non ci sono impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.

2. Contrazione temporanea dell'orario di lavoro

Si introduce l'utilizzo unilaterale da parte aziendale delle ferie e dell'accantonamento della banca ore residue per necessità di sospensioni; **non è prevista la contrattazione** che è sostituita con la convocazione della Rsu per «l'esame» che si esaurisce decorsi 10 giorni.

L'azienda può disporre in modo individuale e collettivo delle ferie e del conto ore dei lavoratori.

3. Recuperi

Si introduce l'«interruzione delle forniture» tra le cause che prevedono il recupero delle ore perse e, **poiché il recupero è obbligatorio e retribuito senza maggiorazioni**, si introduce una forma di flessibilità ulteriore dell'orario di lavoro a costo zero per le imprese e alternativo al ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Es.: Capodanno cinese/ritardo ordini..non arriva il materiale in SIAE.. lavoratori vanno a casa e recuperano obbligatoriamente le ore non lavorate al sabato o in settimana dopo le 16,30 senza maggiorazione!

Ciò significa che i problemi di approvvigionamento delle aziende potranno essere scaricati sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

4. Orario di lavoro

Subisce, con l'intesa separata del 5 dicembre 2012, le modifiche più radicali che peggiorano in modo sostanziale le condizioni di lavoro per tutte le lavoratrici e lavoratori.

L'orario di lavoro non è più oggetto di contrattazione in azienda con la Rsu ma alla contrattazione si sostituisce una procedura di «esame» delle richieste aziendali della durata di 10 giorni trascorsi i quali la procedura è conclusa e l'azienda può procedere.

Aumenta strutturalmente l'orario individuale attraverso l'aumento dello straordinario obbligatorio e delle flessibilità – fino a 120/128 ore complessive a seconda se si tratta di aziende con più o meno di 200 dipendenti – la monetizzazione di tre Par – con ulteriori 24 ore annue di lavoro - e lo slittamento della 1/2 ora di mensa.

Le modifiche sono le seguenti. **(per flessibilità s'intende l'orario plurisettimanale)**

Aumento di 40 ore di straordinario obbligatorio a disposizione delle imprese; da 40 a 80 ore nelle aziende con più di 200 dipendenti e da 48 a 88 ore nelle aziende fino a 200 dipendenti;

- aumento delle ore di flessibilità a disposizione delle aziende; le attuali 64 sono elevate fino a 80 ore annue, con il limite di 120 ore tra utilizzo di flessibilità e straordinario, e sono riconosciute le «necessità improvvise» che riducono i giorni di procedura per il ricorso alla flessibilità da 10 a 5;
- **sono superate sia tutte le causali definite dal Ccnl 2008 sulle ragioni di ricorso alla flessibilità (stagionalità, picchi produttivi, attività di installazione e montaggio) che i limiti di 8 ore sul primo turno del sabato, di 6 ore su due turni al sabato, di 32 ore di prestazione minima settimanale; viene cancellato il vincolo al raggiungimento di un accordo sulle modalità applicative della flessibilità e sostituito con un esame congiunto.**
- **utilizzo di ferie, Par e ore accantonate in banca ore a compensazione dei recuperi quando il lavoratore non ha effettuato le ore di flessibilità definite e la squadra, il reparto o la fabbrica, recupera le ore lavorate;**
- monetizzazione di tre Par annui, a meno che non sia il lavoratore stesso che chiede l'accantonamento dei tre Par entro il mese di novembre di ciascun anno;
- eliminazione di 8 ore di riduzione di orario aggiuntiva, prevista dal Ccnl 1979, per i nuovi assunti nel settore siderurgico e nelle fonderie di seconda fusione; rimane solo per i lavoratori in forza al 31/12/2012;
- possibilità di concordare in azienda modalità diverse di regolazione per la mezz'ora di mensa, con l'estensione a tutte le imprese metalmeccaniche della mezz'ora a fine turno introdotta con l'accordo separato a Pomigliano e in tutti gli stabilimenti Fiat;
- dalla normativa contrattuale è eliminato ogni riferimento alle norme di legge sugli orari di lavoro.

5. Riposo settimanale

Introduzione del concetto che il riposo coincide, di regola e secondo i criteri e le modalità di legge, con la domenica;

- cancellazione del concetto che i lavoratori che lavorano la domenica lo fanno nei casi consentiti dalla legge.

NEL CCNL 2008 ERA PREVISTO IL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE ED ERA ESPLICITATO CHE I DIPENDENTI CHE LAVORANO LA DOMENICA LO FANNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AFFERMANDO COSÌ IMPLICITAMENTE CHE NON SI LAVORA LA DOMENICA SE NON IN CASI PARTICOLARI, LE MODIFICHE INTRODOTTE CAPOVOLGONO IL SENSO E LA DICITURA DEL CCNL 2008; L'EFFETTO È QUELLO DI MAGGIOR DISPONIBILITÀ AL LAVORO DOMENICALE CON MENO VINCOLI DEL CCNL E DELLA CONTRATTAZIONE IN FABBRICA.

REFERENDUM
FERMIAMO L'ACCORDO SEPARATO
VOTIAMO SI

giovedì 31 gennaio
venerdì 1 e lunedì 4 febbraio
dalle 12 alle 14 davanti alla mensa

“anche il tuo voto è importante...vota e fai votare”